

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO

REGIONALE DEL LAZIO

RICORRONO

la **NICA S.r.l.** (P.IVA 02732221219), con sede legale in Marigliano (NA), C.so Umberto I n. 251, in persona del legale rappresentante Sig. Giovanni Paone, la **Mind Informatica s.r.l.** (P.IVA 01111330526), con sede in Firenze, Via Fra' Giovanni Angelico n. 58, in persona del legale rappresentante Sig. Matteo Grossi, la **Byte Elaborazioni s.r.l.** (P.IVA 01094460514), con sede in Arezzo, Via Romana n. 129/131, in persona del legale rappresentante Sig. Gian Franco Cutini, la **Global Service communication sas di Assirelli Mauro e c.** (P.IVA 01211470396) con sede in Bagnacavallo (RA), fraz. Glorie, via XXIV aprile n. 37, in persona del legale rappresentante pro-tempore Sig. Mario Assirelli, la **B.M.B. Informatica sas di Bollani Giuseppina e c.** (P.IVA 01621840188), con sede in Inverno e Monteleone (PV), Via Dante Alighieri n. 17, in persona del legale rappresentante Sig.ra Giuseppina Bollani, la **Impresa individuale Econ Des Prenn Egon** (P.IVA 01747670212), in persona del titolare Sig. Egon Prenn, con sede in Brunico (BZ), Via Dante n. 12, la **Softline s.r.l.** (P.IVA 12299030150), con sede in Milano, Via Antonio Grossich n. 8, in persona del legale rappresentante Sig. Gaetano Drosi, tutti rappresentati e difesi dagli Avv.ti Riccardo Tagliaferri e Francesco Paoletti ed elettivamente domiciliati presso lo studio del secondo di essi in Roma, Via Carducci n. 4, come da mandati a margine del presente atto

PER ANNULLAMENTO

PREVIA SOSPENSIONE

del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del

Mare del 17 dicembre 2009, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 13 gennaio 2010, recante l’*“istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell’art. 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell’art. 14-bis del decreto legge n. 78 del 2009 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009”*, nonché di tutti gli atti ad esso presupposti, consequenziali o comunque connessi, ed in particolare

PER ANNULLAMENTO

PREVIA SOSPENSIONE

del Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 15 febbraio 2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio 2010, recante *“modifiche e integrazioni al decreto 17 dicembre 2009, recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell’art. 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell’art. 14-bis del decreto legge n. 78 del 2009 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009”*; nonché

PER ANNULLAMENTO

PREVIA SOSPENSIONE

di tutti i provvedimenti, di numero e data sconosciuti alle ricorrenti, con cui il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha dato attuazione alla disciplina prevista dai sopraindicati DD.MM. del 17 dicembre 2009 e del 15 febbraio 2010 e con cui ha affidato la fornitura del programma *software*, nonché delle apparecchiature *hardware* e dei dispositivi USB e c.d. “black box”, che verranno utilizzati nel sopraindicato sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti “SISTRI”, nonché il relativo servizio di gestione e assistenza tecnica, in carenza di qualsivoglia procedura selettiva ad evidenza pubblica.

*** * ***

1.1) La presente vicenda afferisce alla disciplina del sistema di controllo e tracciabilità dei rifiuti, contemplato dalla Parte IV del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e ss. mm. ii., recante il c.d. “Codice dell’ambiente”.

Tale sistema, nel regime previgente alla approvazione dei DD.MM. in epigrafe indicati, si caratterizzava per una serie di adempimenti che la citata disciplina imponeva ai soggetti che operano nel settore della gestione dei rifiuti.

In particolare, per quel che qui interessa, le operazioni di trasporto finalizzate allo smaltimento e/o al recupero (e loro stoccaggio) dei rifiuti dovevano essere caratterizzate dalla redazione e tenuta di una specifica documentazione che ne consentisse la registrazione e la tracciabilità sull’intero territorio nazionale (quali ad esempio il Formulario di identificazione, il Registro di carico-scarico, il Modello unico di dichiarazione ambientale).

1.2) La predisposizione e gestione della specifica documentazione suindicata poteva essere effettuata attraverso l’utilizzo di programmi informatici (*softwares*) appositamente elaborati e commercializzati da imprese esercenti attività di fornitura di prodotti informatici, nel regime di libera concorrenza. Ed infatti la maggior parte degli operatori della “filiera” dei rifiuti hanno adottato tali “*softwares*”, affidandosi all’attività di consulenza e assistenza di imprese operanti nel settore dei prodotti informatici.

*** * ***

2) Le ricorrenti sono tutte società che esercitano, appunto, attività di fornitura di servizi informatici a terzi, elaborazione dati,

commercializzazione di *hardwares* e *softwares* generalizzati e consulenza applicativa in materia informatica (come evidenziato nelle visure camerali che si producono (**docc. da 1 a 1-septies**)).

Le medesime società svolgono la gran parte della propria attività economico-commerciale proprio con riferimento ai maggiori operatori del settore della raccolta, del trasporto, dello smaltimento e comunque di tutte le principali fasi della gestione dei rifiuti, come si ricava dalle visure camerali medesime, dagli elenchi-clienti e dalla documentazione contabile che si acclude (**docc. 2 e 3**).

*** * ***

3.1) Con il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 dicembre 2009, recante l' "*istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'art. 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell'art. 14-bis del decreto legge n. 78 del 2009 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009*", è stata introdotta una radicale innovazione del sistema sopradescritto (**doc. 4**).

Il citato D.M., successivamente modificato e integrato dal D.M. 15 febbraio 2010 (anch'esso impugnato con il presente ricorso – **doc. 5**), ha infatti ampiamente modificato la disciplina operante in materia, istituendo e disciplinando uno specifico "Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti" (c.d. SISTRI), finalizzato alla informatizzazione delle varie fasi della "filiera" dei rifiuti.

Si tratta, in particolare, di un sistema di tracciabilità costituito da 3 componenti tecniche: un programma informatico centralizzato, un c.d. "dispositivo USB" (una comune "chiavetta" USB per *personal computer*)

che sarà fornita ai singoli operatori del settore e che consentirà di accedere al programma informatico, e una c.d. “black box”, anch’essa fornita ai singoli operatori, costituita da un dispositivo elettronico, da installarsi su tutti i veicoli utilizzati per il trasporto dei rifiuti, per la localizzazione satellitare del singolo veicolo.

L’utilizzo di tali componenti tecniche dovrebbe consentire un controllo e una “tracciabilità” continuativa dei rifiuti, a partire dal luogo di produzione degli stessi sino a quello dello smaltimento e/o del recupero dei medesimi.

3.2) Per quanto qui interessa, l’art. 1 dell’impugnato Decreto Ministeriale ha, in primo luogo, fissato il termine di entrata in funzione e di operatività del sistema “SISTRI”, a seconda delle caratteristiche dei soggetti interessati dal sistema medesimo; in secondo luogo, tale disposizione ha imposto a detti soggetti di comunicare “le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto della loro attività attraverso il SISTRI”, prevedendo altresì che tali informazioni dovranno essere “fornite dai soggetti obbligati utilizzando i dispositivi elettronici indicati all’art. 3”.

E il successivo art. 3 del D.M. impugnato (in parte modificato e integrato dal successivo D.M. 15 febbraio 2010) ha, infatti, stabilito le specifiche procedure attraverso le quali i soggetti interessati dalla nuova disciplina dovranno iscriversi al “SISTRI”, nonché le modalità tecniche e operative attraverso cui i medesimi dovranno fornire al “SISTRI” tutte le informazioni sopraindicate (stabilite nel dettaglio dall’art. 5 e dall’All. III del D.M. *de quo*).

In altri termini, con la citata disciplina è stato imposto nel mercato di settore un nuovo sistema informatico (il cui utilizzo è obbligatorio ed esclusivo per i produttori di rifiuti, per i commercianti e gli intermediari,

per i consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, nonché per le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti speciali e per le imprese che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti) che ha, di fatto, sostituito tutti gli esistenti programmi informatici sino ad oggi utilizzati ad opera degli enti e delle imprese del settore.

In buona sostanza, l'introduzione di tale sistema ha privato (e continuerà a privare in misura crescente) le imprese fornitrici dei prodotti informatici destinati al settore in oggetto di una relevantissima porzione del mercato di riferimento, come si evince dai tabulati fiscali (che si producono – **doc. 3 cit.**) ove si evidenzia il decremento degli utili derivanti dalla predetta attività.

Non solo: l'art. 4 del D.M. in esame ha fissato (oltre ai costi di installazione, diretti e indiretti, legati al nuovo sistema) un contributo annuale che gli operatori del settore in questione saranno tenuti a versare per la copertura finanziaria della costituzione e del funzionamento del sistema "SISTRI".

Dalle considerazioni che precedono discende pertanto l'interesse delle ricorrenti alla presente impugnativa.

E infatti, è stato rilevato che *"la giurisprudenza ha più volte affermato che i titolari di impresa sono portatori di posizioni che l'ordinamento riconosce meritevoli di tutela rispetto ad atti suscettibili di restringere indebitamente gli spazi di mercato nel quale operano (da ultimo Cons. Stato, Sez. V, 17 maggio 2000 n. 2834; 6 ottobre 1999 n. 1327)"*(Cons. Stato, Sez. IV, 27 marzo 2002 n. 1716; in termini analoghi, si veda altresì Cons. Stato, Sez. V, 14 gennaio 2009 n. 107, secondo cui *"i titolari di impresa sono portatori di posizioni che l'ordinamento riconosce meritevoli*

di tutela nei confronti di atti suscettibili di restringere indebitamente gli spazi di mercato in cui operano”).

Ebbene, la nuova disciplina introdotta con il D.M. 17 dicembre 2009 (come modificata e integrata dal successivo D.M. 15 febbraio 2010) risulta illegittima e gravemente lesiva degli interessi delle società ricorrenti per i seguenti motivi di

DIRITTO

1) VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DESUMIBILI DAGLI ARTT. 3 E 97 COST.;

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DESUMIBILI DALL'ART. 17 LEGGE 23 AGOSTO 1988 N. 400.

Il D.M. del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 dicembre 2009, così come il successivo D.M. del 15 febbraio 2010, è anzitutto illegittimo per la palese invalidità del procedimento formativo che ha portato alla sua approvazione.

E infatti, come anticipato, il D.M. in questione reca la nuova disciplina relativa alla istituzione del sistema di tracciabilità e controllo dei rifiuti ed i nuovi criteri tecnico-operativi relativi alle modalità con cui detto sistema dovrà operare, cosicchè esso è con ogni evidenza qualificabile come un vero e proprio regolamento ministeriale, in quanto contiene enunciati aventi contenuto normativo e recanti i tradizionali caratteri della generalità e della astrattezza propri di tali fonti.

Pertanto, come atto di normazione secondaria proveniente dal Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, esso avrebbe dovuto

essere soggetto al regime contemplato dall'art. 17 della Legge 400/1988 e dai principi di costituzione materiale relativi alla approvazione delle fonti normative, mentre nel caso di specie tale regime è stato completamente disatteso.

E infatti, in palese contrasto con quanto disposto dal citato art. 17 della Legge 400/1998, i Decreti Ministeriali impugnati non hanno formato oggetto di parere del Consiglio di Stato, mentre il richiamato art. 17, comma 4, recita espressamente che *“I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di “regolamento” sono adottati previo parere del Consiglio di stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei Conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale”*.

Emerge dunque, sotto il profilo in esame, la palese illegittimità dei DD.MM. impugnati, come costantemente ribadito dalla giurisprudenza pronunciata *in subiecta materia*, secondo cui *“a differenza degli atti e provvedimenti amministrativi generali - che sono espressione di una semplice potestà amministrativa e sono rivolti alla cura concreta d'interessi pubblici, con effetti diretti nei confronti di una pluralità di destinatari non necessariamente determinati nel provvedimento, ma determinabili -, i regolamenti sono espressione di una potestà normativa attribuita all'amministrazione, secondaria rispetto alla potestà legislativa, e disciplinano in astratto tipi di rapporti giuridici mediante una regolazione attuativa o integrativa della legge, ma ugualmente innovativa rispetto all'ordinamento giuridico esistente, con precetti aventi i caratteri della generalità e dell'astrattezza. A norma dell'art. 17 legge n. 400 del*

1988, per i regolamenti di competenza ministeriale sono richiesti il parere del consiglio di Stato e la preventiva comunicazione al presidente del consiglio dei ministri” (Cass. civ., SS.UU., 28 novembre 1994 n. 10124; in termini analoghi, si veda altresì Cons. Stato, Sez. IV, 15 febbraio 2001 n. 732, in Foro It. 2003, III, 281, secondo cui *“E’ illegittimo il regolamento emanato con decreto del Ministro delle finanze del 20 agosto 1992, di approvazione della nuova tariffa delle tasse sulle concessioni governative, in quanto adottato senza la preventiva richiesta, obbligatoria per tutti gli atti regolamentari ai sensi dell’art. 17, comma 4, l. n. 400 del 1988, del parere sul suo contenuto al Consiglio di Stato”*; nonchè Cons. Stato, Ad. Gen., 27 gennaio 1994 n. 13; Cons. Stato, Sez. I, 15 maggio 2000 n. 81).
Ne consegue, pertanto, l’illegittimità dell’impugnato D.M. del 17 dicembre 2009, nonché del D.M. integrativo del 15 febbraio 2010, per la violazione della disciplina suindicata.

*** * ***

**2) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI
DESUMIBILI DALLA DIRETTIVA CE 22 GIUGNO 1998 N.
98/34/CE, COME MODIFICATA DALLA DIRETTIVA CE 20
LUGLIO 1998 N. 98/48/CE;
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI
DESUMIBILI DALL’ART. 17 LEGGE 23 AGOSTO 1988 N. 400
SOTTO ULTERIORE PROFILO;
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI
DESUMIBILI DALLA LEGGE 21 GIUGNO 1986 N. 317, COME
MODIFICATA DAL D.LGS. 23 NOVEMBRE 2000 N. 427.**

Peraltro, la procedura di approvazione dei Decreti Ministeriali impugnati appare illegittima sotto un ulteriore profilo.

Ed infatti, con l'approvazione della nuova disciplina *de qua* è stata data attuazione alle previsioni stabilite a livello europeo dalla Direttiva CE del 19 novembre 2008 n. 2008/98/CE “*relativa ai rifiuti*”.

Peraltro, la richiamata Direttiva europea impone che “*gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la produzione, la raccolta, il trasporto, lo stoccaggio e il trattamento dei rifiuti pericolosi siano eseguiti in condizioni tali da garantire la protezione dell'ambiente e della salute umana, al fine di ottemperare le disposizioni di cui all'articolo 13, comprese misure volte a garantire la tracciabilità dalla produzione alla destinazione finale e il controllo dei rifiuti pericolosi (...)*”, limitando, dunque, ai soli “rifiuti pericolosi” l'obbligo di tracciabilità degli stessi.

Al contrario, come detto, il D.M. 17 dicembre 2009 ha “esteso” a tutte le tipologie di rifiuti l'obbligo di tracciabilità suindicato, dando così attuazione in via estensiva alle previsioni della disciplina approvata a livello europeo in *subiecta materia*.

Ebbene, tale “ampliamento” dell'ambito applicativo della disciplina *de qua* avrebbe imposto il previo invio del D.M. impugnato alla Commissione Europea nonché ai competenti “organismi europei di normalizzazione” ai sensi e per gli effetti dei principi desumibili dalla Direttiva n. 98/34/CE, come modificata dalla Direttiva n. 98/48/CE, relativa alla “*procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione*”.

Infatti, la citata disciplina stabilisce che “*La Commissione e gli organismi di normalizzazione indicati negli allegati I e II sono informati delle nuove*

materie per le quali gli organismi nazionali di cui all'allegato II hanno deciso, iscrivendole nel loro programma di normalizzazione, di stabilire una norma o di modificarla, salvo quando si tratti del recepimento identico o equivalente di una norma internazionale od europea" (art. 2 Direttiva cit.) e che "gli Stati membri prendono tutte le misure idonee affinché i loro organismi di normalizzazione comunichino le informazioni conformemente agli artt. 2 e 3 (...)" (art. 4 Dir. cit.).

In altri termini, la citata disposizione impone agli organi legislativi nazionali degli Stati membri l'onere di comunicare agli organismi comunitari suindicati le norme che intendono adottare per la trasposizione all'interno dell'ordinamento nazionale delle disposizioni approvate a livello comunitario, nell'ipotesi in cui (come nel caso di specie) la norma interna di recepimento non sia identica a quella europea recepita.

E tale specifico adempimento è previsto anche a livello nazionale dal D.Lgs. 21 giugno 1986 n. 317, recante la disciplina della "Procedura d'informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione in attuazione della direttiva 98/34/CE", il cui art. 5 precisa infatti che "Entro il 31 gennaio di ogni anno gli organismi di normalizzazione informano la Commissione delle Comunità europee e i corrispondenti organismi degli altri Stati membri della Comunità europea, nonché il Comitato europeo di normalizzazione (CEN), l'Istituto europeo per la standardizzazione nelle telecomunicazioni (ETSI) e il Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (CENELEC) sui programmi di normalizzazione e sui progetti di norma che non costituiscono la trasposizione integrale di una norma internazionale o europea, indicando in particolare se la norma

costituisce una nuova norma nazionale o una sua modifica ovvero la trasformazione di una norma internazionale o europea e segnalando in tal caso le differenze o modifiche apportate”.

Pertanto, trattandosi, nella fattispecie, della disciplina di un “servizio della società dell'informazione” ai sensi delle disposizioni normative suindicate, emerge la palese illegittimità della procedura adottata per l’approvazione degli impugnati Decreti ministeriali in ragione della mancata osservanza degli adempimenti per la medesima richiesta.

E infatti, è stato, al riguardo, precisato che “i progetti di norme tecniche (di prevenzione e sicurezza nel lavoro) devono essere previamente notificati alla competente commissione della comunità europea (art. 5 l. 21 giugno 1986 n. 317); pertanto, la norma tecnica che venga riprodotta con modificazioni, in seguito ad instaurazione da parte della commissione stessa di procedura per infrazione, deve essere previamente notificata (art. 5 cit.)” (Cons. Stato, Ad. Gen., 30 maggio 1991 n. 60).

Ne discende pertanto l’illegittimità dei decreti impugnati sotto il profilo in esame.

*** * ***

**3) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI
DESUMIBILI DALL’ART. 17 LEGGE 23 AGOSTO 1988 N. 400
SOTTO ULTERIORE PROFILO;
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 14-BIS D.L. 1
LUGLIO 2009 N. 78, CONV. IN LEGGE 3 AGOSTO 2009 N. 102;
ECESSO DI POTERE PER IRRAGIONevolezza ED
ILLOGICITA’ MANIFESTA.**

Come detto, il D.M. 17 dicembre 2009, nonché il successivo D.M. modificativo del medesimo, sono stati approvati in forza dell'art. 14-bis del D.L. n. 78/2009, conv. con legge n. 102/2009.

Il secondo periodo della citata disposizione stabilisce che *“Il Governo, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con uno o piu' regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, opera la ricognizione delle disposizioni, ivi incluse quelle contenute nel decreto legislativo n. 152 del 2006, le quali, a decorrere dalla data di operativita' del sistema informatico, come definita dai decreti di cui al periodo precedente, sono abrogate in conseguenza di quanto stabilito dal presente articolo”*.

La disciplina in esame ha dunque stabilito che l'approvazione del Decreto Ministeriale istitutivo del sistema informatico di tracciabilità dei rifiuti avrebbe dovuto essere “accompagnato” da un Decreto del Governo che avrebbe dovuto operare una ricognizione delle norme abrogate a seguito dell'entrata in vigore della nuova disciplina.

Ma, nel caso di specie, tale Decreto non è stato approvato, e anzi l'art. 12 dell'impugnato D.M. 17 dicembre 2009 ha disposto (peraltro in modo confuso e contraddittorio) una temporanea “convivenza” della nuova disciplina in esame con quella previgente, in palese violazione della previsione di cui al citato art. 14-bis D.L. n. 78/2009, comma 1 secondo periodo, cosicchè emerge anche sotto tale ulteriore profilo l'illegittimità dell'impugnato D.M.

A ciò aggiungasi che non è stata introdotta una adeguata disciplina transitoria che consentisse un graduale “adattamento” al mercato da parte delle società ricorrenti.

Ne consegue, dunque, la palese illegittimità dei DD.MM. impugnati anche sotto il profilo della irragionevolezza ed illogicità della scelta operata dal Ministero dell’Ambiente.

*** * ***

4) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DESUMIBILI DAGLI ARTT. 81 E SS. DEL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA’ EUROPEA;

VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DESUMIBILI DAGLI ARTT. 3 E 97 COST.;

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DESUMIBILI DALLA LEGGE 10 OTTOBRE 1990 N. 287;

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DESUMIBILI DALL’ART. 17 LEGGE 23 AGOSTO 1988 N. 400 SOTTO ULTERIORE PROFILO;

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 189 D.LGS. 3 APRILE 2006 N. 152;

ECCESSO DI POTERE PER IRragionevolezza E ILLOGICITA’ MANIFESTA.

A) L’impugnato D.M. del 17 dicembre 2009 ed il successivo decreto modificativo del medesimo sono altresì illegittimi e meritevoli di annullamento in quanto sono stati adottati in palese violazione della disciplina posta, sia a livello nazionale che comunitario, a tutela della concorrenza e del mercato.

E infatti, come evidenziato in narrativa, la nuova disciplina approvata con il D.M. *de quo* ha imposto l'utilizzazione, da parte degli operatori della "filiera" relativa alla raccolta, trasporto, commercializzazione e/o intermediazione, smaltimento/recupero dei rifiuti, di un unico e specifico programma informatico per la registrazione e la tracciabilità dei rifiuti medesimi, escludendo dal mercato nazionale tutti i diversi programmi informatici prodotti e commercializzati nel settore *de quo*.

In altri termini, tutti gli operatori del settore rifiuti (e dunque produttori, stoccatori, trasportatori, smaltitori, ecc.) che sino all'attualità si sono serviti dei programmi informatici prodotti e commercializzati dalle società ricorrenti (e che usufruiscono altresì dell'attività di consulenza delle medesime), con l'entrata in vigore della nuova disciplina non avranno più alcun interesse a proseguire il rapporto commerciale instaurato con le ricorrenti e a utilizzare i *softwares* dalle medesime offerti sul mercato, ma cominceranno ad utilizzare (*rectius*: dovranno cominciare ad utilizzare) il solo programma informatico connesso al "SISTRI".

E ciò – lo si ribadisce – non perché detto sistema risulti migliore (dal punto di vista tecnico o, comunque, della convenienza economica) rispetto agli altri presenti sul mercato, ma semplicemente perché il medesimo è stato "imposto" obbligatoriamente dall'Autorità amministrativa competente in materia (a fronte, peraltro, del pagamento di una specifica "tariffa").

E tale graduale riduzione di mercato è confermata *per tabulas* dalla documentazione che si produce (**doc. 3 cit.**).

E' dunque evidente che il Ministero dell'Ambiente ha adottato la nuova disciplina istitutiva del "SISTRI" in palese violazione della disciplina stabilita dagli artt. 81 e ss. del Trattato CE, che vietano "*tutte le pratiche*

concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto e per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune”, nonché, in ambito nazionale, dalla legge n. 287/1990 in materia di tutela della concorrenza.

Ed infatti, la disciplina suindicata è applicabile a prescindere dalla natura, privata ovvero pubblica, del soggetto che adotta l’atto lesivo della concorrenza, come evidenziato dalla giurisprudenza formatasi in *subiecta materia*, secondo cui non osta “*all'applicazione della legge n. 287 del 1990 la natura ed il regime giuridico del soggetto "esponenziale" dei professionisti (nel caso in esame si tratta infatti di un ente pubblico)*” ed “è senz'altro ammissibile l'intervento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai sensi dell'articolo 2 legge n. 287 nei confronti di Consigli nazionali degli Ordini professionali, nonostante la loro qualificazione come enti pubblici associativi (T.A.R. Lazio, sez. III, 28 maggio 2002, n. 4739, T.A.R. Lazio, I sezione, 7 settembre 2001, n. 7287)” (TAR Lazio – Roma, Sez. I, 3 settembre 2004 n. 8368; in termini analoghi, si veda altresì TAR Lazio – Roma, Sez. I, 28 gennaio 2000 n. 466, secondo cui “l'Autorità garante della concorrenza è competente a valutare i comportamenti lesivi della concorrenza posti in essere dai Consigli nazionali degli ordini professionali, nonostante la natura di enti pubblici associativi di questi ultimi, in applicazione della l. 10 ottobre 1990 n. 287, (norme per la tutela della concorrenza e del mercato)”; nonché TAR Lazio, Sez. I, 11 marzo 2005 n. 1809, secondo cui “*gli ordini professionali costituiscono degli enti pubblici associativi, espressione degli esercenti una determinata professione, nei confronti dei quali svolgono sia poteri autoritativi di vigilanza che compiti di tutela delle ragioni economiche,*

sicché non può escludersi che attraverso le deliberazioni dei primi possano realizzarsi forme di coordinamento delle condotte dei singoli professionisti suscettibili di assumere valenza anticoncorrenziale. Da ciò ne consegue che anche il comportamento del Consiglio nazionale di un ordine professionale, al quale può essere equiparata la Federazione degli Ordini dei farmacisti Italiani, può venire in rilievo, ai fini dell'applicazione della l. 10 ottobre 1990 n. 287, allorché lo stesso ponga in essere comportamenti che risultino idonei a orientare il comportamento economico dei professionisti di riferimento”).

E ancora: “il rifiuto di un'impresa pubblica di fornire i dati relativi agli elenchi degli abbonati costituisce abuso di posizione dominante sul mercato delle informazioni relative al servizio telefonico nazionale. L'entrata in vigore della l. n. 287 del 1990 attuando la liberalizzazione ha fatto venir meno i diritti di esclusiva concessi alle imprese pubbliche relativamente alla pubblicazione, vendita e distribuzione degli elenchi degli abbonati” (Cass. civ., Sez. I, 16 maggio 2007 n. 11312).

Appare pertanto evidente l'illegittimità degli impugnati Decreti Ministeriali per violazione della disciplina in materia di concorrenza, nonché per eccesso di potere per irragionevolezza e illogicità manifesta.

E' stato infatti ritenuto che “la disciplina nazionale della concorrenza e del mercato deve essere interpretata alla luce dei principi dell'ordinamento delle comunità europee che regolano la materia, ai sensi dell'art. 1 comma 4 legge n. 287 del 1990, ai sensi dell'art. 90 del trattato (CE), secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, l'applicabilità della disciplina della concorrenza può essere esclusa solamente laddove lo svolgimento di un pubblico servizio, in regime di monopolio, costituisca l'unico comprovato e

possibile mezzo per conseguire le finalità istituzionali dell' ente” (Corte di Appello di Milano, 18 luglio 1995).

E anche la giurisprudenza comunitaria ha precisato che “in presenza di comportamenti di imprese in contrasto con l'art. 81 n. 1, Ce, che sono imposti o favoriti da una normativa nazionale che ne legittima o rafforza gli effetti, con specifico riguardo alla determinazione dei prezzi e alla ripartizione del mercato, un'autorità nazionale preposta alla tutela della concorrenza cui sia stato affidato il compito di vigilare sul rispetto delle regole di concorrenza e, in particolare, dell'art. 81 Ce ha l'obbligo di disapplicare tale normativa nazionale. Infatti, dal momento che tale norma, in combinato disposto con l'art. 10 Ce, impone un obbligo di astensione a carico degli Stati membri, l'effetto utile delle regole di concorrenza comunitarie sarebbe affievolito se, nell'ambito di un'inchiesta sul comportamento di imprese ai sensi dell'art. 81 Ce, quell'autorità non potesse accertare se una misura nazionale sia in contrasto con il combinato disposto degli art. 10 Ce e 81 Ce e se, conseguentemente, non la disapplicasse.” (Corte di Giust. CE, Sez. Riun., 9 settembre 2003 n. 198).

E ciò vale a *fortiori* nel caso di specie, ove il Ministero dell'Ambiente ha oltretutto fissato arbitrariamente le tariffe e i contributi che gli operatori del settore dovranno versare a fronte dell'utilizzo del programma *software* in questione, nonché delle relative apparecchiature *hardware* e dei dispositivi USB e c.d. “black box” sopradescritti, in palese contrasto con il divieto sancito dall'art. 81, par. 1, lett. a) del Trattato CE (come si dirà meglio *infra*).

*** * ***

B) Le argomentazioni che precedono non possono che valere a *fortiori* ove si consideri che la norma primaria (l'art. 189, comma 3-bis, D.Lgs. n. 152/2006) cui il D.M. impugnato ha dato (*rectius*: avrebbe dovuto dare) attuazione prevede che *“Senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, a partire dall'istituzione di un sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai fini della trasmissione e raccolta di informazioni su produzione, detenzione, trasporto e smaltimento di rifiuti e la realizzazione in formato elettronico del formulario di identificazione dei rifiuti, dei registri di carico e scarico e del M.U.D., da stabilirsi con apposito decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, le categorie di soggetti di cui al comma precedente sono assoggettati all'obbligo di installazione e utilizzo delle apparecchiature elettroniche”*.

Pertanto, il Ministero dell'Ambiente si sarebbe dovuto limitare a dare attuazione alla disciplina di rango primario di cui al citato art. 189 D.Lgs. n. 152/06, configurando il SISTRI quale sistema informatico finalizzato alla sola trasmissione dei dati, e consentendo dunque agli operatori del settore informatica (quali le ricorrenti) di adeguare i propri programmi informatici al suddetto sistema di trasmissione e raccolta dati.

Al contrario, come detto, il Ministero ha configurato il “SISTRI” quale vero e proprio *software* “gestionale”, alternativo e sostitutivo rispetto a quelli sino all'attualità utilizzati (e – lo si ribadisce – imposto obbligatoriamente). Né tale sistema consente alcuna “interconnessione” o utilizzo “combinato” con i programmi presenti sul mercato.

In particolare, tale profilo emerge dal mero esame dell'All. III del D.M. 17 dicembre 2009, ove si impone che la registrazione delle operazioni di

carico da produzione dei rifiuti debba obbligatoriamente avvenire attraverso il *software* fornito dal Ministero dell'Ambiente previa compilazione di un Registro Cronologico (Area registro cronologico); che la movimentazione del rifiuto debba essere obbligatoriamente registrata attraverso il *software* del Ministero dell'Ambiente (Area Movimentazione) ed il relativo trasporto accompagnato da una copia cartacea della scheda "Area Movimentazione", che può essere esclusivamente stampata dal sistema SISTRI; che, infine, il conferimento del rifiuto agli impianti di smaltimento sia effettuato in modo tale che tutti i dati della transazione siano inoltrati al sistema attraverso l'utilizzo del dispositivo USB previsto dal "SISTRI".

Si configura dunque l'illegittimità degli impugnati DD.MM. per la palese violazione delle previsioni di cui al citato art. 189 del Codice dell'Ambiente, nonché dei principi desumibili dall'art. 17 legge n. 400/88 sotto il profilo della erronea attuazione della norma citata nonché del sostanziale "eccesso di delega" che ha caratterizzato l'adozione della disciplina regolamentare impugnata in relazione alla norma primaria di riferimento.

*** * ***

5) VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DESUMIBILI DAGLI ARTT. 3 E 97 COST.;

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DESUMIBILI DALLA DIRETTIVA 2004/18/CE NONCHE' DAL D.LGS. 12 APRILE 2006 N. 163;

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DESUMIBILI DALLA LEGGE 7 AGOSTO 1990 N. 241 E SS.MM.;

**ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEL GIUSTO
PROCEDIMENTO E DELLA DISCIPLINA OPERANTE IN
MATERIA DI PROCEDURE SELETTIVE PUBBLICHE;
ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA ED
ILLOGICITA' MANIFESTA.**

Ma vi è di più.

I profili di cui al motivo che precede rilevano a *fortiori* ove si consideri che, dall'esame del D.M. 17 dicembre 2009 istitutivo del sistema informatizzato "SISTRI", si ricava che il Ministero dell'Ambiente ha ritenuto di affidare la fornitura del programma *software*, nonché delle relative apparecchiature *hardware* e dei dispositivi USB e c.d. "black box", che verranno utilizzati nel sopraindicato sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti "SISTRI", nonché il relativo servizio di gestione e assistenza tecnica, in carenza di qualsivoglia procedura selettiva ad evidenza pubblica.

Al contrario, è evidente che l'Amministrazione ministeriale avrebbe dovuto procedere all'affidamento di tali servizi (caratterizzati – è persino superfluo sottolinearlo – da un relevantissimo valore "commerciale") attraverso l'indizione e lo svolgimento di una specifica procedura selettiva pubblica, che avrebbe consentito la partecipazione di tutti gli operatori che (come le società ricorrenti) esercitano la propria attività economico-imprenditoriale nel medesimo settore commerciale.

Tale (irragionevole e illogica) scelta del Ministero dell'Ambiente è stata dunque adottata in palese violazione dei più elementari principi posti dall'ordinamento, non solo nazionale ma anche europeo, a tutela della concorrenza e del mercato, desumibili dalla disciplina fissata dalle

Direttive nn. 17 e 18 del 2004 e dal Codice dei contratti pubblici approvato con D. Lgs. n. 163/2006, nonché dei principi del giusto procedimento e di trasparenza, economicità, efficacia ed efficienza, costituzionalmente garantiti dagli artt. 3 e 97 Cost. e canonizzati dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 sul procedimento amministrativo.

*** * ***

6) VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DESUMIBILI DALL'ART. 23 COST.:

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DESUMIBILI DALL'ART. 17 LEGGE 23 AGOSTO 1988 N. 400 SOTTO ULTERIORE PROFILO.

A quanto precede, aggiungasi che, come già evidenziato, l'art. 4 del D.M. 17 dicembre 2009 ha fissato un contributo annuale che gli operatori del settore in questione saranno tenuti a versare per la copertura finanziaria della costituzione e del funzionamento del sistema "SISTRIP".

In altri termini, con la disciplina in esame, il Ministero dell'Ambiente ha introdotto una nuova "tassa", che gli operatori del settore saranno costretti a versare per continuare a svolgere la propria attività imprenditoriale.

E ciò in palese violazione del principio di "riserva di legge" previsto dall'art. 23 Cost., ai sensi del quale *"nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge"*.

Ne consegue dunque, anche sotto tale profilo, l'illegittimità del D.M. impugnato per la palese violazione della norma costituzionale sopra richiamata.

*** * ***

**7) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI
DESUMIBILI DALL'ART. 17 LEGGE 23 AGOSTO 1988 N. 400
SOTTO ULTERIORE PROFILO;
VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DESUMIBILI DAGLI ARTT. 1 E 2
LEGGE 7 AGOSTO 1990 N. 241;
ULTERIORE ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA
ED ILLOGICITA' MANIFESTA.**

Peraltro, la nuova disciplina introdotta con i DD.MM. impugnati appare irragionevole e manifestamente illogica, sotto molteplici profili, con riferimento alle modalità tecnico-operative che caratterizzano il sistema "SISTRI", le quali sono certamente destinate a produrre notevoli e rilevanti problematiche tecniche in sede di concreta applicazione del sistema medesimo.

A) Infatti, il sistema "SISTRI" appare anzitutto poco efficace con riferimento al raggiungimento degli obiettivi ad esso preposti, atteso che, per coloro che sino ad oggi hanno gestito i rifiuti illegalmente, sarà sufficiente non registrarsi al "SISTRI" per poter continuare a svolgere impunemente la propria attività illecita.

B) Inoltre, dal punto di vista della connessione telematica che dovrà caratterizzare il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti, è persino superfluo evidenziare che tale sistema non potrà essere utilizzato con modalità "continuativa", atteso che vi sono, su tutto il territorio nazionale, rilevanti zone non "coperte" da connessione ADSL.

E, addirittura, la mancanza di connessione ADSL potrebbe essere utilizzata, da soggetti che intendono porre in essere una illecita gestione dei rifiuti, proprio come pretesto per "bypassare" il sistema di tracciabilità *de*

quo, il quale prevede che in ipotesi di impossibilità tecnica di utilizzo delle apparecchiature che compongono il “SISTRI” venga utilizzata una documentazione cartacea, che dovrebbe essere registrata informaticamente in un secondo momento.

In altri termini, laddove un soggetto volesse compiere una gestione illecita di rifiuti, il medesimo potrebbe manomettere l'apparecchiatura tecnica prevista dal “SISTRI”, adducendo una temporanea mancanza di connessione ADSL, e potrebbe segnalare che nel periodo di mancata connessione non è stato trasportato alcun rifiuto; mentre al contrario, durante tale periodo, il soggetto *de quo* ha in realtà effettuato un (illecito) trasporto, senza poi compiere la registrazione in via cartacea delle operazioni compiute.

C) Non solo. I rifiuti possono essere trasportati anche con mezzi diversi dal trasporto su strada (si pensi, ad esempio, al trasporto fluviale), mentre il sistema “SISTRI” è stato istituito con riferimento ai soli autoveicoli, cosicchè ne emerge la “inadeguatezza” anche sotto il profilo in esame.

In secondo luogo, il sistema informatico *de quo* risulta eccessivamente oneroso per i singoli operatori del settore, atteso che per tutte le aziende della “filiera” rifiuti (a prescindere dalla “capacità” economico-imprenditoriale delle stesse) i costi dell'attività imprenditoriale non potranno che lievitare enormemente.

Esistono, infatti, migliaia di piccole aziende che producono rifiuti e che non hanno né la capacità informatica, né le disponibilità tecnologiche per mettere in atto il nuovo sistema.

D) A ciò aggiungasi che il 50% dei rifiuti italiani, soprattutto quelli pericolosi, è destinato ad impianti di smaltimento/recupero finale all'estero

(Francia, Germania, Austria), e i rifiuti *de quibus* sono spesso trasportati per lo smaltimento da trasportatori stranieri: non si comprende, dunque, come il sistema “SISTRI” (caratterizzato dalla particolare strumentazione tecnica di cui si è detto in precedenza) possa trovare applicazione con riferimento a tali trasportatori, i quali saranno ovviamente privi della strumentazione *de qua* (e i quali, peraltro, si trovano sicuramente avvantaggiati rispetto ai vettori nazionali, che troveranno meno oneroso e più comodo avvalersi di vettori esteri per siffatti trasporti).

E) E ancora. Dall’esame del sito Internet del “SISTRI” ([www. sistri.it](http://www.sistri.it)) emerge che, in caso di gravi difficoltà applicative del sistema, un pronto intervento è garantito entro le successive 72 ore. Ebbene, è sin troppo evidente che il periodo di tempo suindicato è eccessivamente ampio per coloro che “operano sul campo” e che avrebbero bisogno di un intervento “in tempo reale”, cosicchè, sotto tale profilo, il sistema “SISTRI” non potrà che determinare numerose ipotesi di ritardo degli operatori di settore nel rispetto del proprio “programma” di lavoro, e conseguentemente nel rispetto degli impegni negoziali assunti con gli altri operatori della “filiera”.

F) A ciò, aggiungasi che la nuova disciplina del “SISTRI” è stata adottata per una pretesa volontà di prevenzione dallo sviluppo delle ipotesi di reati in materia di gestione dei rifiuti, ma ignorando del tutto la circostanza che il prefigurato obiettivo (astrattamente meritevole di un intervento normativo che ne faciliti il raggiungimento) non può essere perseguito attraverso l’approvazione di una disciplina che, nell’innovare completamente (*rectius*: stravolgere) la *subiecta* materia, porterebbe (come

nel caso di specie) a risultati abnormi oltre che irrilevanti con riferimento all'obiettivo prefissato.

*** * ***

E tutti i profili di irragionevolezza sopraindicati sono stati, infatti, rilevati in sede parlamentare con l'interrogazione a risposta immediata al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 5-02514 (a firma On. Togni e altri – **doc. 6**), ove si legge, tra l'altro, che *“a seguito dell'emanazione del decreto ministeriale sopra citato si è ingenerata una rilevante confusione interpretativa negli operatori interessati e nelle autorità pubbliche deputate al controllo, tanto più grave in quanto relativa ad una materia le cui prescrizioni, in caso di violazione, sono sanzionate oltre che civilmente anche penalmente; il tentativo di istituire il sistema, pur apprezzabile nello spirito di voler tracciare ogni movimento di ogni rifiuto (esclusi gli urbani, se non in Campania), lungi dal costituire una semplificazione amministrativa degli oneri burocratici di settore oggi previsti dalla normativa vigente, appare per contro un sistema molto più complesso e costoso, che non pare portare i soggetti obbligati ad un contenimento degli oneri economici ed amministrativi connessi ai tradizionali adempimenti documentali oggi in essere, come impropriamente e ripetutamente sostenuto in varie sedi dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; per tali ragioni non sembra a tutt'oggi raggiunto un equilibrio tra le varie istanze da soddisfare, anche in considerazione della scarsità dei mezzi previsti (umani e tecnici) per garantire un soddisfacente controllo ed una adeguata preparazione degli operatori interessati e delle autorità pubbliche deputate al controllo, e della considerazione che chi vuole continuare a gestire*

illegalmente i rifiuti continuerà a farlo, perché ovviamente non si iscriverà al SISTRI; si sono ingenerati seri dubbi sia riguardo alla procedura utilizzata per il completamento dell'iter normativo che in riferimento al contenuto delle disposizioni normative medesime, apparendo dubbia la legittimità formale e sostanziale delle disposizioni stesse, con riferimento sia ai tempi di attuazione del programma di modifica del sistema previgente che alla coesistenza che si definirà per rendere compatibile il nuovo sistema con quelli già esistenti; nel corso dell'iter di produzione del provvedimento non risulterebbe siano stati adeguatamente consultati gli altri Ministeri interessati alle problematiche trattate dal SISTRI perché competenti in materie ivi disciplinate; questa affermazione fa riferimento al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per quanto riguarda la disciplina generale del trasporto su strada; al Ministero dello sviluppo economico, titolare della concertazione sulla gestione dei rifiuti sancita dal decreto legislativo n. 152 del 2006, oltre che per la vigilanza sulle camere di commercio, organo centrale per la gestione telematica del SISTRI; ed al Ministro per le politiche europee; la mancata concertazione sopra citata crea e creerà problemi gravi per le autorità pubbliche deputate al controllo e per gli operatori, per la coesistenza di più sistemi, di più normative e di più autorità di controllo non adeguatamente armonizzati, anche per la mancata emanazione del decreto del Presidente della Repubblica espressamente previsto dall'articolo 14-bis della legge n. 102 del 2009, che avrebbe dovuto puntualmente indicare le disposizioni abrogate a decorrere dalla data di entrata in operatività del SISTRI ivi incluse quelle contenute nel decreto legislativo n. 152 del 2006” (doc. 6 cit.).

Né, del resto, la risposta del Ministro dell'Ambiente all'interrogazione suindicata ha contemplato (né tantomeno chiarito) i profili problematici sopra rilevati.

E anche di recente, i medesimi profili di irragionevolezza della disciplina *de qua* sono stati ribaditi in un'ulteriore interrogazione parlamentare al Ministro dell'Ambiente (atto n. 4-02822 del 9 marzo 2010, a firma dell'On.

Ferrante – **doc. 7**), secondo cui *“è necessario valutare se, nella sua concreta applicazione, questo nuovo sistema, come affermato più volte dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, rappresenterà davvero un valido supporto alla lotta alla criminalità;*

sembra però che le criticità siano ancora molte e resta il fatto che chi vuole continuare a smaltire illegalmente i rifiuti potrà continuare a farlo perché ovviamente non si iscriverà al Sistri, oppure si iscriverà ma non attiverà il sistema, oppure sulla scheda stampata scriverà qualcosa e nella chiavetta Usb vi sarà registrato altro, senza possibilità di immediato riscontro su strada in difetto di un personal computer da parte degli organi di controllo;

sul sito Internet del Sistri si legge poi che, in caso di gravi difficoltà applicative del sistema, un pronto intervento è garantito entro 72 ore, ma si tratta di un intervallo di tempo troppo lungo per chi è sul campo e sta caricando o scaricando rifiuti; l'assistenza, dunque, di fatto non è garantita in tempo reale e anche questo potrebbe facilitare eventuali comportamenti illegali”.

Dalle considerazioni che precedono, emerge pertanto l'illegittimità dei provvedimenti impugnati sia sotto il profilo della irragionevolezza e della manifesta illogicità, per le molteplici dedotte ragioni, della nuova disciplina

approvata con riferimento alle modalità operative e applicative della medesima, sia sotto il profilo della violazione del principio di non aggravamento procedimentale desumibile dall'art. 1 legge n. 241/1990.

*** * ***

ISTANZA ISTRUTTORIA

Peraltro, come anticipato, le ricorrenti non sono all'attualità a conoscenza dei provvedimenti con cui il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha affidato i servizi e le forniture sopradescritte.

Le ricorrenti, nell'ipotesi in cui l'Amministrazione resistente non provveda al deposito dei provvedimenti impugnati ai sensi e per gli effetti dell'art. 21, comma 4, legge n. 1034/1971, formulano dunque istanza affinché l'Ecc.mo TAR voglia ordinare al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare l'esibizione di tutti i provvedimenti con cui il Ministero ha dato attuazione alla disciplina prevista dai sopraindicati DD.MM. del 17 dicembre 2009 e del 15 febbraio 2010 e con cui ha affidato la fornitura del programma *software*, nonché delle apparecchiature *hardware* e dei dispositivi USB e c.d. "black box", che verranno utilizzati nel sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti "SISTRI", nonché il relativo servizio di gestione e assistenza tecnica, provvedimenti che le medesime si riservano sin d'ora di impugnare attraverso la proposizione di motivi aggiunti al presente ricorso.

*** * ***

ISTANZA DI SOSPENSIONE CAUTELARE

Dalle considerazioni che precedono emerge la palese fondatezza del presente ricorso.

Quanto al *periculum in mora*, si rileva che la mancata sospensione dei

provvedimenti impugnati risulterebbe gravemente pregiudizievole per le società ricorrenti, atteso che, nelle more della trattazione del presente ricorso, tutti gli operatori del settore della gestione dei rifiuti dovranno obbligatoriamente iscriversi al “SISTRI” e conseguentemente utilizzare in via esclusiva il sistema informatico *de quo*, mentre interromperanno evidentemente il rapporto commerciale che all’attualità li lega alle società ricorrenti.

Ne consegue, pertanto, che in tale ipotesi risulterebbero del tutto vanificati gli eventuali effetti favorevoli della presente iniziativa giurisdizionale all’esito della definizione della stessa.

E tali considerazioni rilevano a *fortiori* ove si consideri che, come già evidenziato, la maggior parte dell’attività economico-imprenditoriale delle ricorrenti si fonda proprio sulla commercializzazione dei programmi informatici prodotti per la gestione degli adempimenti normativi operanti nel settore dei rifiuti (cfr. documentazione tecnico-contabile che si produce – **docc. 2 e 3 citt.**), cosicchè, in caso di mancato accoglimento della presente istanza, le società ricorrenti sarebbero costrette a limitare drasticamente (se non addirittura a terminare) la propria attività imprenditoriale, con le ovvie conseguenze in termini, non solo strettamente “monetari” per le ricorrenti medesime, ma anche occupazionali con riferimento all’attività lavorativa dei numerosi dipendenti presso le stesse.

P.Q.M.

si confida nell’accoglimento del presente ricorso e, per l’effetto, nell’annullamento del provvedimento impugnato, con ogni conseguenza di ragione e di legge.

Con vittoria di spese e onorari di giudizio.

Si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminato.

Con ossequio

Firenze - Roma,

Avv. Riccardo Tagliaferri

Avv. Francesco Paoletti

RELATE DI NOTIFICA

Io sottoscritto Avv. Riccardo Tagliaferri, a ciò autorizzato ai sensi della Legge 21 gennaio 1994 n. 53 dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze con delibera del 26.10.2005, adottata nell'adunanza del 19.10.2005, ho notificato per conto delle società NICA s.r.l., copia conforme del presente ricorso:

- al **Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare**, in persona del Ministro *pro tempore*, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato in **Roma, Via dei Portoghesi n. 12**, avvalendomi del servizio postale in plico raccomandato R.R. n. spedito dall'Ufficio Postale di Firenze

(Avv. Riccardo Tagliaferri)